


Tiziana Battaglia



Al Dirigente dell'Ufficio Scolastico Regionale del Veneto
Via Riva De Biasio S. Croce 1299
30135 Venezia
drve@postacert.istruzione.it

Al Dirigente dell'Ufficio Scolastico Territoriale di Treviso
Via Cal di Breda 116 - edificio 4
31100 Treviso
usptv@postacert.istruzione.it

All'Ufficio di segreteria per la conciliazione presso UST di Treviso
Via Cal di Breda 116 - edificio 4
31100 Treviso
usptv@postacert.istruzione.it

Oggetto: Richiesta di annullamento, revoca e/o rettifica dell'atto/decisione, giusta lettera di notifica SS-13-HM-SDR01 del 13.06.2016, con cui sono state escluse le sedi di preferenza n. 6 e n. 8 indicate nella domanda di trasferimento; in subordine, richiesta di tentativo di conciliazione ai sensi dell'art. 135 del CCNL 2007 per rigetto reclamo.

La sottoscritta TIZIANA BATTAGLIA, nata a _____, residente a _____, in via _____ e-mail _____, docente neo-immessa in ruolo fase 0, classe di concorso A019 – posto sostegno DOS – scuola secondaria di secondo grado, attualmente titolare presso TVRH01004T - G. MAFFIOLI

premesse

- che la ricorrente ha presentato telematicamente in data 21.04.2016 (termine ultimo 23.04.16) domanda di trasferimento (mobilità) – fase A - per la scuola secondaria di secondo grado – posto sostegno per l'a.s. 2016/2017 Mod. D1 – Allegato J/1 che veniva regolarmente processata dal sistema (all.1);
- che prima della presentazione della suddetta domanda di mobilità la ricorrente non ha potuto presentare domanda di conferma sede in quanto con comunicazione dell'Ambito Territoriale di Treviso in data 30.03.2016

T. Battaglia

Si precisa, relativamente ai docenti DOS:

la domanda di assegnazione della sede può essere prodotta esclusivamente dagli insegnanti assunti in ruolo entro l'a.s. 2014/15;

coloro che, assunti in ruolo entro il predetto anno scolastico 2014/15, non intendono essere assegnati all'istituto di attuale servizio, dovranno necessariamente presentare la domanda di mobilità secondo modalità e termini che saranno fissati dall'ordinanza ministeriale di prossima emanazione;

non potranno presentare la domanda di assegnazione di sede i docenti neo assunti in ruolo a decorrere dall' a.s. 2015/16, che dovranno pertanto presentare la domanda di mobilità;

- che nella propria domanda di mobilità la ricorrente indicava alla preferenza n. 6 la sede TVRH01004T G. MAFFIOLI, presso la quale stava prestando servizio (a.s. 2015/2016), e alla preferenza n. 8 il Comune di Montebelluna - TVSSF443F5;
- che, non potendo confermare la sede di servizio all'epoca della presentazione della domanda di mobilità, onde scongiurare il trasferimento d'ufficio, la ricorrente ha dovuto esprimere tra le 15 preferenze di trasferimento anche sedi ben più disagiati (perché lontane dalla residenza e più difficilmente raggiungibili) rispetto alla sede di servizio indicata alla preferenza n. 6;
- che in data 28 aprile la scuola di servizio comunicava alla ricorrente quanto segue: *"L'Ufficio Scolastico Territoriale ha pubblicato la comunicazione prot. 3309 del 26/4/16 relativa all'oggetto. Le SS.LL. sono pregate di prendere visione per le conseguenti valutazioni. Per chi fosse interessato la scadenza è fissata al 3/5/2016"*;
- che nella predetta circolare (all.3) veniva precisato che anche i docenti neoassunti 2015/2016 avrebbero potuto presentare specifica richiesta di conferma nella scuola ove stavano prestando servizio, con l'espressa

M. Rossi

indicazione che la domanda di trasferimento, se soddisfatta, avrebbe annullato la conferma, null'altro precisato;

- che con atto/decisione, giusta lettera di notifica SS-13-HM-SDR01 del 13.06.2016 (all.4), sono state escluse le sedi di preferenza n. 6 e n. 8 indicate nella domanda di trasferimento della ricorrente, perché considerate “non esprimibili” senza alcuna motivazione;
- che avverso tale decisione la ricorrente ha presentato reclamo il 13.06.16 (all.5), attraverso comunicazione inviata all’A.T. di Treviso a mezzo pec e a mezzo posta elettronica ordinaria, entrambe del 13.06.16, senza sortire l’effetto sperato e senza ottenere risposta dall’A.T. medesimo;

considerato

- che se l’A.T. di Treviso, avesse concesso alla ricorrente, il diritto/facoltà di presentare domanda di conferma della sede prima della domanda di mobilità, così come hanno correttamente consentito altri A.T. d’Italia, la ricorrente non avrebbe avuto alcun interesse (né intenzione) a inserire nella predetta domanda di mobilità sedi più disagiati rispetto a quella di attuale servizio, ossia non avrebbe espresso tutte le preferenze indicate dalla n. 7 alla n. 15 della propria domanda;
- che contrariamente alla propria domanda e ai propri interessi, la ricorrente si vede oggi dichiarate inesprimibili le sedi indicate al n. 6 e n. 8, ossia:
 - n. 6 TVRH01004T G. MAFFIOLI (sede di attuale servizio nonché confermata);
 - n. 8 TVSSF443F5 Comune di Montebelluna;
- che, in relazione alla preferenza indicata n. 6, ossia la sede di servizio confermata, non si comprendono le ragioni della dichiarata inesprimibilità posto che:
 - al momento della domanda di mobilità la ricorrente non poteva confermare la sede di attuale servizio e ciò per espressa indicazione dell’A.T. di Treviso;
 - la domanda di conferma è stata autorizzata dall’ A.T. di Treviso soltanto dopo la chiusura dei termini per la presentazione della domanda di mobilità e quindi la ricorrente non avrebbe potuto in nessun modo

M. Bortoluzzi

modificare la domanda di mobilità in ragione della conferma di sede presentata;

- l'A.T. di Treviso dichiarava che la domanda di trasferimento prevaleva sulla conferma, poiché se soddisfatta, avrebbe annullato la conferma;
- che ancor più irragionevole e illogica è poi la dichiarata inesprimibilità della preferenza n. 8 della domanda di mobilità della ricorrente, ossia l'intero comune di Montebelluna, posto che all'interno del suddetto comune non v'è soltanto la scuola/sede confermata dalla ricorrente, ma molte altre scuole, e quindi sedi di servizio, illegittimamente sottratte alla disponibilità della ricorrente;

ritenuto

- ✓ che la vicenda si inserisce nel piano straordinario di mobilità per l'anno scolastico 2016/2017 con l'ulteriore specificità dell'essere la ricorrente docente neo immessa in ruolo fase 0 - DOS e che, pertanto, la gestione delle domande di trasferimento, segnatamente la gestione delle preferenze, non avrebbe potuto non tener conto del diverso regime giuridico cui la ricorrente era soggetta;
- ✓ che non sussistendo, infatti, alcuna identità e omogeneità fra lo status della ricorrente e lo status del docente immesso in ruolo prima di essa, la richiesta di conferma nella sede di attuale servizio e la domanda di trasferimento non potevano essere gestiti e trattati come se fossero stati presentati da docente immesso in ruolo entro il 2014/2015;
- ✓ che, in particolare, non avendo avuto la ricorrente la titolarità della sede di servizio al momento della presentazione della domanda di mobilità (il 21.04.2016) non poteva considerare "acquisita" la propria sede e, dunque, non poteva che procedere, così come è stata indotta dall'amministrazione pubblica, alla presentazione di entrambe le domande (mobilità e successivamente conferma sede) sul presupposto che se la domanda di trasferimento avesse soddisfatto le richieste dell'aspirante, sarebbe stata annullata la richiesta di conferma;
- ✓ che tale particolare situazione imponeva e impone la contemporanea gestione delle sedi per le quali era chiesto il trasferimento e della sede per la quale era richiesta la conferma, senza esclusione di alcuna preferenza espressa,

J. Bortoluzzi

perché una conferma di sede autorizzata dopo la domanda di mobilità non poteva e non può in alcun modo interferire e modificare quest'ultima;

✓ che in base alla precisazione del MIUR e alla conseguente nota dell'USR Veneto, i docenti neo-immessi in ruolo sono stati indotti a fare domanda di conferma senza poter poi modificare in base ad essa la domanda di mobilità, facendo legittimo affidamento sulle istruzioni che la stessa amministrazione cui erano rivolte le istanze, aveva fornito; si precisa in proposito che il principio del legittimo affidamento costituisce un principio consolidato che impone all'amministrazione pubblica l'attenta salvaguardia delle situazioni soggettive consolidate per effetto di atti o comportamenti idonei ad ingenerare per l'appunto un ragionevole affidamento nel destinatario: ne deriva per conseguenza che una situazione di vantaggio, assicurata al privato da un atto specifico e concreto dell'autorità amministrativa, non può essere successivamente rimossa; e questo è il caso: non v'è chi non veda infatti come mai potesse dubitare l'aspirante della dichiarata possibilità di concorrere per le sedi preferite e per la sede di cui era chiesta la conferma, senza che la richiesta di conferma escludesse dalla domanda di mobilità la sede o, peggio, l'intero comune ove ubicata la sede che era stata confermata;

✓ che per effetto della mancata gestione della combinazione fra le richieste di conferma e le domande di trasferimento, non può derivare danno alla ricorrente, essendo evidente che:

- la ricorrente si è attenuta alle istruzioni che la pubblica amministrazione ha fornito;
- la ricorrente non può subire le conseguenze delle carenze del sistema che non ha gestito, per fatto non imputabile alla ricorrente, le richieste di conferma e di trasferimento, in modo combinato fra loro e senza esclusioni;

✓ che per tali ragioni essendo la ricorrente nel pieno diritto di esprimere 15 preferenze, la stessa ha subito grave lesione dei suoi diritti perché senza valida ragione l'amministrazione le ha sottratto due preferenze;

✓ che l'eliminazione delle due preferenze, può comportare grave danno alla ricorrente considerato che la ricorrente all'oggi risulta passibile di essere assegnata a sedi più disagiati nonostante la disponibilità delle sedi prescelte in

quanto illegittimamente eliminate, con aggravio delle condizioni lavorative della ricorrente che è lavoratrice madre di due figlie minori in età scolare;

tutto ciò premesso e considerato, la sottoscritta TIZIANA BATTAGLIA, impugnando il mancato accoglimento del reclamo di cui sopra,

chiede

l'immediata rettifica, previo annullamento ove occorrer possa, dell'atto/decisione, giusta lettera di notifica SS-13-HM-SDR01 del 13.06.2016, nella parte in cui sono state cancellate le preferenze n.6 e n. 8, e il loro immediato ripristino,

e, in subordine,

l'attivazione con urgenza di un tentativo di conciliazione ai sensi dell'art. 135 del CCNL 29.11.2007, tenuto conto delle modifiche in materia di conciliazione ed arbitrato apportate al Codice di Procedura Civile dall'art. 31 della legge 4 novembre 2010 n. 183, per contestazione e atto di diniego dell'atto/decisione, giusta lettera di notifica SS-13-HM-SDR01 del 13.06.2016, nella parte in cui sono state ritenute inesprimibili le preferenze n.6 e n.8, e per provvedere all'annullamento, revoca e/o rettifica dell'atto-decisione in parola, e quindi all'iscrizione delle preferenze n. 6 e n. 8 che devono essere ripristinate, così come espresse dalla ricorrente giusta domanda di trasferimento ritualmente depositata.

In attesa di un sollecito riscontro alla presente richiesta, nella riserva di produrre ulteriori documentazione all'atto dell'udienza di conciliazione, chiedo che tutte le comunicazioni siano inoltrate alla sottoscritta TIZIANA BATTAGLIA, residente a _____ in via _____ preferibilmente all'indirizzo pec _____

Delego sin d'ora, ad assistermi nella presente conciliazione l'Associazione Sindacale Anief Veneto a favore della quale mi riservo di rilasciare l'eventuale delega a rappresentarmi.

Si allega:

1. *domanda di trasferimento per l'a.s. 2016/2017 presentata il 21.04.2016*

M. Battaglia

2. *comunicazione dell'Ambito Territoriale di Treviso in data 30.03.2016*
MIUR.AOOUSPTV.REGISTRO UFFICIALE(U).0002404.30-03-2016
3. *comunicazione dell'Ambito Territoriale di Treviso in data 26.04.2016*
MIUR.AOOUSPTV.REGISTRO UFFICIALE(U).0003309.26-04-2016
4. *lettera di notifica SS-13-HM-SDR01 del 13.06.201*
5. *reclamo a mezzo pec avverso la valutazione della domanda 13.06.2016 e*
relativa ricevuta di protocollo 15.06.2016
6. *fotocopia carta identità dell'istante*

Treviso, li 23.06.2016

FIRMA

